



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CUNEO

N. 809/12 R.G.

### *Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese*

*Il Giudice Dott. Gian Paolo MACAGNO*

vista la segnalazione pervenuta dall'Ufficio Registro Imprese,  
avente ad oggetto la posizione della **E. s.r.l.**, in relazione alla sussistenza  
di una causa di scioglimento della società predetta;  
rilevato che non è possibile procedere all'iscrizione d'ufficio della causa  
di scioglimento, in quanto:

- l'accertamento giudiziale delle cause di scioglimento delle società di capitali, nel caso di inerzia degli amministratori, è disciplinato dagli artt. 2484 e ss. c.c.;
- non è alternativamente ipotizzabile, stante la tassativa indicazione della norma, espressamente riservata alla società semplice, alla società in nome collettivo ed alla società in accomandita semplice, l'applicazione analogica alle società di capitali della procedura di cui all'art. 3 DPR 23.7.2004 n. 247;

**p.q.m.**

**dichiara** non luogo a provvedere sulla segnalazione in oggetto.

Cuneo, li 6 agosto 2012

**Il Giudice**

Dott. Gian Paolo MACAGNO